




COMUNE DI CANDIOLO

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Adottato con Delibera di C.C. nr. 61/1998
Aggiornato con Delibere di C.C. nr. 29/1999 - 33/2003 e 6/2012
(revisione del 22/05/2014)



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE

TITOLO I	–	DISPOSIZIONI GENERALI	PAG.	3
TITOLO II	–	SICUREZZA E QUALITA' AMBIENTALE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE	PAG.	6
TITOLO III	–	OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI	PAG.	14
TITOLO IV	–	TUTELA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA	PAG.	22
TITOLO V	–	MANTENIMENTO PROTEZIONE E TUTELA ANIMALI	PAG.	24
TITOLO VI	–	NORME PARTICOLARI PER ESERCIZI PUBBLICI	PAG.	26
TITOLO VII	–	SALVAGUARDIA E PROTEZ. RURALE E AMBIENTALE	PAG.	27
TITOLO VIII	–	DISPOSIZIONI FINALI	PAG.	35

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FINALITA'

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, e rurale in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune riguarda o detta norma su comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni dell'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai Funzionari Comunali e dagli Agenti di Polizia Municipale, nonché dei Funzionari delle Unità Sanitarie Locali, o altro personale indicato al successivo Art. 5, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle Leggi e dai Regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esse deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale.

ART. 2 OGGETTO

1. Il Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1 comma 1 detta norma, autonoma e integrativa di disposizioni generali o speciali in materia di:
 - a) Sicurezza e qualità dell'ambiente su tutto il territorio comunale
 - b) Occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c) Quietè pubblica e privata;
 - d) Protezione e tutela degli animali;
 - e) Esercizi pubblici;
 - f) Viabilità urbana e rurale;
 - g) Tutela del patrimonio ambientale, culturale, agrario e forestale;
 - h) Uso dei suoli.

ART. 3 DEFINIZIONI

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) Il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
 - b) I parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere
 - c) Le acque interne, superficiali od interrate,
 - d) I monumenti;
 - e) Le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) Gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. Il godimento dei beni comuni non ha bisogno di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per utilizzazione di beni comuni s'intende l'uso particolare che di essi sia fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

ART. 4 CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

1. Quando a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione o autorizzazione, questa deve essere richiesta con istanza in regola con la legge sul bollo indirizzata al Sindaco.
2. L'istanza deve essere corredata dalla documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla.
Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
4. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate a norma di Regolamento hanno validità non superiore a un anno, decorrente dal giorno del rilascio e possono essere rinnovate ove nulla osti, per uguale periodo, il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1.2, dal titolare della concessione o della autorizzazione.
5. Il Sindaco, può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che siano utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni di cui siano state in particolare subordinate, e quando lo impongono sopravvenute esigenze di carattere generale.

ART. 5 VIGILANZA

1. Il compito di fare osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri Funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla Legge Regionale e, ove consentito dalla Legge e previsto da specifica convenzione con la Città, personale di altri Enti, preposti alla vigilanza, nonché da agenti di Polizia Rurale.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri Funzionari indicati al comma 1, possono nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla Legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni al Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime. In caso di reato si applicano le disposizioni di cui al c.p.p.

ART. 6 SANZIONI

1. La violazione di disposizioni del presente Regolamento Comunale è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un **minimo di 25,00 € ad un massimo di 250,00 €**.

2. In deroga al comma 1 del presente articolo si stabilisce che la violazione delle disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana previste dall'articolo 7 comma 1-b (Imbrattamenti), comma 1-c (Manomissioni), comma 1-i (Lavaggi), comma 1-n (Rifiuti), comma 1-o (Fossati), comma 1-q (Decoro), comma 1-r (Fuochi), comma 1-t (Contrasto alla Prostituzione), comma 1-v (Strade), nonché art. 9 comma 1 (Abbandono rifiuti), art. 15 comma 1 e 2 (Salvaguardia del verde), art. 16 comma 8 (Raccolta Differenziata), art. 28 comma 2 (Insudiciamento), art. 36 comma 1 (Rumori), art. 42 comma 2 (Animali), art. 44 comma 1 (Animali), art. 50 bis (Sfruttamento minorile), art. 54 (Acque), art. 55 (Inquinamento) e art. 63 (Fuochi), **contrassegnate da asterisco (*) sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 75,00 € ad un massimo di 500,00 €.**
2. Bis - Alla contestazione delle disposizioni del presente Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle Leggi e dai Regolamenti Comunali. Si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni 1 e 2 del capo I della Legge 24/11/1981 nr. 689.
3. Con provvedimento della Giunta Municipale la sanzione Amministrativa pecuniaria è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti Luglio – Giugno su proposta dell'Ufficio VV.UU.
4. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento, e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione, comporta in ogni caso, l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
5. L'uso di concessioni o autorizzazioni non conformi alle condizioni di cui sono subordinate, o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
6. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione della norma speciale o del testo nominativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese che necessitano per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la patria potestà parentale o curatela, come previsto dalla Legge in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
7. Qualora alla violazione di norme di Regolamento o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
8. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la patria potestà parentale o curatela, come previsto dalla Legge in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

TITOLO II
SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA
DELL'IGIENE AMBIENTALE

ART. 7 – ATTI VIETATI

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:
 - A) Manomettere in qualsiasi modo e danneggiare il suolo pubblico, o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da imprese a tale scopo autorizzate,
 - B) Imbrattare o in altro modo recare danno a monumenti o facciate di edifici pubblici o privati, prospettanti sulla pubblica via; (*)
 - C) Rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, fontanelle, attrezzi per giochi, batterie, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta, sistemi di impianti antincendio e di sicurezza e altri elementi di arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità; (*)
 - D) Arrampicarsi su monumenti pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legare o incatenare ad essi chicchessia,
 - E) E vietato affiggere locandine, apporre manifesti, fogli pubblicitari o qualsivoglia comunicazione sui pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale, su alberi, nonché su mura o altre strutture che non siano a tal fine predisposte o autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
 - F) Praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni,
 - G) Utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età di anni dodici, salvo diversa Ordinanza del Sindaco;
 - H) Lanciare, o collocare sui veicoli in sosta, sul suolo pubblico, volantini e simili;
 - I) Compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico o aperto al pubblico operazioni di lavaggio; effettuare altre operazioni di lavaggio (di autovettura o altri beni) in luoghi sprovvisti di idonea autorizzazione e non dotate di impianto di recupero o trattamento delle acque di lavaggio. (*)
 - L) Immergersi o fare altro uso improprio nelle fontane pubbliche;
 - M) Sedersi o sdraiarsi per terra, nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
 - N) Sposare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti, abbandonare i rifiuti fuori dai luoghi previsti. (*)
 - O) Ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi (fermo restando il reato di cui all'art.632 del c.p.p.). (*)
 - P) Ostruire con veicoli od altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche
 - Q) Compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrarie alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati. (*)

- R) Accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nelle aree boschive o limitrofe ad esse; (*)
- S) Sparare mortaretti o altri simili apparecchi senza specifica autorizzazione comunale;
- T) Fatte salve le violazioni al Codice Penale, in tutto il territorio comunale, in luogo pubblico, aperto al pubblico o di uso pubblico, è vietato a chiunque di fermare il proprio veicolo per contrattare prestazioni sessuali, per chiedere solo informazioni o consentire la salita sul proprio veicolo a soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che comunque per l'atteggiamento, l'abbigliamento o le modalità comportamentali manifestano l'intenzione di esercitare tale attività. (*)
- U) Arrecare disturbo a chiunque, con emissione di fumi, odori molesti, gas di scarico, radiazioni, rumori;
- V) Versare liquidi sulle strade o allagarle. (*)

ART. 8 ALTRE ATTIVITA' VIETATE

1. A tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:
 - a) Ammassare ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile, l'ammasso conseguente a condizioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato all'autorizzazione comunale,
 - b) Utilizzare balconi o terrazzi come luogo di depositi di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) Collocare su finestre, balconi terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture verso la via pubblica o aperta al pubblico, o verso cortili, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - d) Procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - e) Procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento. L'eventuale scuotimento o battimento, quando non determina insudiciamento, può essere effettuato dalle ore 8.30 alla ore 10.30.
2. Il Sindaco con propria ordinanza, può stabilire per (determinate vie o zone della Città) il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la via pubblica, nelle ore diurne o per l'intera giornata. Di norma è vietato stendere i panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso spazi pubblici o vie pubbliche.

ART. 9 NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere, o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi e negli specchi d'acqua o sulle sponde e sulle ripe dei medesimi, nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati e/o comuni a più persone, e men che meno sul terreno nudo. (*)
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a tre metri.

3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata nei chioschi, edicole e altre simili strutture fisse o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50lt. per il deposito di rifiuti minuti e provvedere al loro svuotamento e pulizia quotidianamente.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia, fermo restando l'irrogazione della dovuta sanzione.
6. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 lt. e travasarne il contenuto con adeguata frequenza, provvedere alla loro pulizia e disinfezione. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
7. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 5, i contenitori per la raccolta dei medicinali scaduti o pile scariche, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
8. I proprietari o gli amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici e di altri spazi di pertinenza dell'edificio per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia con addebito delle relative spese.
9. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
10. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in idonei sacchetti da depositare, chiusi, all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
11. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti residui di lavorazioni artigianali o industriali non assimilabili agli urbani nonché rifiuti urbani pericolosi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
12. Lo spurgo dei pozzi neri deve essere fatto con botti a sistema inodore e le operazioni di ripulitura, e trasporto devono essere eseguite:
 - nel semestre ottobre-aprile dalle ore 20.00 alle ore 22.00 e dalle 6.00 alle 8.00
 - nel semestre aprile-settembre dalle ore 22.00 alle ore 24.00 e dalle ore 5.00 alle ore 7.00
 contenendo le emissioni sonore nei termini di legge e comunque senza arrecare disturbo ai vicini.

ART. 10 RIFIUTI

Fermo restando l'applicazione delle Norme Specifiche in vigore ed il Regolamento Comunale:

1. a garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il

contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate in specifiche ordinanze sindacali.

2. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, se previsto, o provvedere direttamente al conferimento presso i luoghi di raccolta autorizzati.
5. E' vietato depositare, all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione, nel rispetto delle norme in vigore.
6. E' vietato ai proprietari, ai detentori a qualunque titolo di veicoli, ai conduttori di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e differenziati, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.

ART. 11 SGOMBERO NEVE

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o da altri luoghi privati, non deve in alcun caso, essere sparsa e accumulare sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione delle neve da tetti, terrazzi, balconi, o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo in casi di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale Comando di Polizia Municipale.
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo non transennamenti opportunamente disposti.

6. Quando in conseguenza di abbondanti nevicate, risultino impedita o difficoltosa l'uscita e l'entrata dei veicoli da passi carrabili, alla rimozione della neve devono provvedere i privati cittadini utilizzatori dei passi carrabili stessi.
7. I privati cittadini, i conduttori o gli amministratori di immobili devono provvedere a propria cura e spese a tenere sgomberi dalla neve i marciapiedi antistanti i propri immobili e per una larghezza di almeno mt 1,50.
8. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre speciali obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi. In ogni caso i proprietari di immobili devono provvedere in tempo di gelo a spargere sui marciapiedi, segatura, sabbia, sale o altro materiale idoneo quando ciò sia necessario per impedire lo sdruciolamento, tenere sgombre le bocchette di scarico delle acque piovane situate davanti alle loro proprietà.
9. I privati che provvedono alle operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico, non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare ed il movimento della attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI DECORO URBANO E SALVAGUARDIA AMBIENTALE

ART. 12 MANUTENZIONE FACCIATE DEGLI EDIFICI E LUOGHI ESTERNI

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici, manufatti, recinzioni, ecc..., le cui facciate prospettano le vie, corsi piazze o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere almeno ogni venti anni alla loro manutenzione e/o rifacimento delle coloriture, ed almeno ogni sette anni a quelle degli ambienti porticati e delle gallerie. In subordine, qualora le fronti siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla ricoloritura degli elementi accessori e complementari.
2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici, manufatti, tendaggi, recinzioni ecc, di cui al comma 1., il Sindaco con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate, delle recinzioni, e dei relativi accessori in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.
3. I proprietari dei fabbricati hanno inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta fino alla linea esterna, del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro.
4. Le strade private devono essere mantenute a cura e spese dei proprietari frontisti. Qualora i frontisti non soddisfino a tale obbligo, il Sindaco, può ai sensi delle Leggi vigenti, far eseguire d'ufficio quanto necessario, recuperando la relativa spesa a carico dei frontisti predetti mediante procedimento di riscossione forzata. La condizione di strada privata deve essere stabilmente indicata in loco, curando la segnaletica stradale di accesso alla viabilità pubblica prevista dal Codice della Strada. La strada privata assume la definizione di uso pubblico qualora l'accesso sia privo di barriera che impedisca il pubblico passaggio.

ART.12 BIS - INSTALLAZIONE DELLE ANTENNE PARABOLICHE PER RICEZIONE SUGLI EDIFICI

1. Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31 luglio 1997, art. 3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale.
2. Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini.
3. Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.
4. Sono escluse dal presente articolo le antenne paraboliche atte alla trasmissione di servizi via satellite, che dovranno essere regolamentate a parte.
5. Per l'installazione valgono le seguenti norme:
 - a) tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;
 - b) la loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione;
 - c) in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa - in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva - ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;
 - d) particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale;
 - e) le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione originale.
 - f) i convertitori e i relativi supporti ed aste devono anch'essi avere una colorazione simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare;
 - g) in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne - sia condominiali, che singole - andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o verso cortile" dal Regolamento di Condominio;
 - h) qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile e non consentisse adeguata ricezione, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio;
 - i) le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm. 50;
 - l) le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di cm. 100;
 - m) per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo cm. 150);
 - n) per ogni condominio possono essere installate più antenne, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura;
 - o) la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne;
 - p) le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46 del 5 marzo 1990 (Norme per la sicurezza degli impianti).
6. Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme:
 - a) le antenne paraboliche installate prima dell'approvazione del presente articolo sulle facciate

degli edifici dovranno essere rimosse entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente articolo e adeguate alle norme previste al punto 5;

b) i casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale, dovranno essere rimosse anche prima dei ventiquattro mesi, su ordinanza degli Uffici comunali competenti;

c) ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari o l'amministratore del condominio per le antenne collettive devono comunque disporre della dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n. 46) .

7. Per l'inosservanza alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500 ai sensi dell' art. 7 bis del Dlgs. 267/00 .

ART. 13 – TENDE SU FACCIATE DI EDIFICI

1. E' consentito l'uso di tende su facciate di edifici che prospettano sulle vie, corsi o piazze o comunque visibili dallo spazio pubblico, di tipologia e tinta unitaria.
2. Nei condomini tale soluzione è deliberata dall'Assemblea di Condominio.
3. Ai fini di garantire il corretto inserimento, le tende devono corrispondere per dimensione, forme, materiali e colori a criteri compositivi nel rispetto della architettura della facciata.
4. La collocazione di tende relative anche ad attività commerciali dovranno essere collocate ad un'altezza non minore di mt 2,20 dal suolo (misurazione sull'effettivo ingombro dal piano marciapiede) e la loro sporgenza regolata a seconda delle località e le esigenze della viabilità. In ogni caso, non potranno eccedere la larghezza del marciapiede diminuita di cm 30.
5. Potranno anche essere consentite installazioni di dehor, verande, tende ecc..relative ad attività commerciali, purché venga garantita la sicurezza stradale ed il normale passaggio pedonale (larghezza non inferiore a mt. 1,50).
6. Per quanto riguarda i punti 4 e 5 di cui sopra, dovranno osservarsi le norme sull'occupazione di spazi pubblici e le norme igienico edilizie provvederanno alle relative autorizzazioni.

ART. 14 – ATTIVITA' INTERDETTE IN ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE AMBIENTALE

1. A salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse archeologico, storico, artistico e ambientale, sono vietate attività commerciali ambulanti. Il Sindaco con apposito provvedimento può disporre in merito.
2. In occasione di particolari festività e nel rispetto delle condizioni sopra descritte, è consentita la vendita di fiori, su autorizzazione del Sindaco; di altri prodotti di particolare interesse culturale e artigianale.
3. Nelle zone cittadine indicate al primo comma l'Amministrazione può consentire la vendita di oggetti di particolare interesse culturale e artigianale, sempre che venga effettuata con strutture mobili di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e sia conseguita la concessione per la occupazione del suolo pubblico, ovvero, eccezionalmente, di altri prodotti purché nell'ambito di particolari manifestazioni autorizzate.

4. L'interdizione di cui al comma 1 non vale per la vendita di caldarroste o esibizione di musicisti, saltimbanchi attori, artisti ambulanti, per la quale può essere rilasciata autorizzazione, previa valutazione di opportunità e compatibilità ambientale, svolta dai competenti uffici comunali.

ART. 14 BIS – EMETTITORI E RIPETITORI

1. Si vieta sull'intero territorio comunale l'installazione sia di emettitori e ripetitori radiotelevisivi sia emettitori e ripetitori per telefonia mobile e quindi con emissioni di radiazione a R.F. (radio frequenza compresa fra 300 KHz e 300 MHz) nonché di radiazioni a MW (microonde con frequenza fra 300 MHz e 300 GHz), fintanto che non vi sia specifica normativa relativa all'inquinamento elettrico ed elettromagnetico con relative distanze d'impiego consigliate e fintanto che il P.r.g.c. non individui apposite aree atte ad ospitare le apparecchiature di emissione per ripetizione radiotelevisiva e per la telefonia mobile (produttori di radiazioni a R.F. – radiofrequenza compresa fra 300 KHz e 300 MHz – ed a MW – microonde con frequenza fra 300 MHz e 300 GHz).
2. Di dare atto che la presente non comporta oneri finanziari a carico dell'Amministrazione Comunale.

SEZIONE III DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

ART. 15 – DIVIETI

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato: (*)
 - a) danneggiare la vegetazione
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - d) calpestare le aiuole;
 - e) calpestare i siti erbosi ove vietato con ordinanza del Sindaco;
 - f) appiccare incendi o accendere fuochi (tranne specifica autorizzazione sindacale)
 - g) abbandonare rifiuti, siringhe, contraccettivi ed effettuare qualsiasi imbrattamento o inquinamento.
2. Le disposizioni di cui alla lettera "b" del 1 comma si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette, nelle aree agricole e nelle altre aree verdi. (*)
3. Il ripristino conseguente a manomissioni di aree verdi alberate derivanti da attività autorizzate, sarà concordata con gli uffici tecnici e secondo le loro prescrizioni, ed avverrà a totale cura e spese dei soggetti responsabili delle attività autorizzate.

ART. 16 – DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi i condomini: situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza alle sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione, in particolare devono

- opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. In ogni caso, è fatto obbligo ai proprietari privati di rimuovere tempestivamente le ramaglie o altro che per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, siano caduti sulla sede stradale.
 4. I proprietari di aree verdi private confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose, la disposizione vale anche per il verde condominiale.
 5. In ogni caso:
 - a) la bassa vegetazione e i cespugli che si affacciano sui marciapiedi di pubblico passaggio devono essere mantenuti non oltre il filo del margine di proprietà e devono comunque consentire, in caso di incrocio, una visuale di almeno mt. 1,50 al vertice interno del marciapiede;
 - b) la bassa vegetazione, i cespugli e le siepi poste all'interno di recinzioni (regolarmente licenziate) e prospettanti verso il pubblico passaggio non dotato di marciapiede non devono in nessun caso sporgere dal filo esterno della recinzione, e devono comunque consentire in caso di incrocio una visuale di almeno mt. 1,50 dal vertice esterno della recinzione;
 - c) la bassa vegetazione, i cespugli e le siepi poste all'interno di recinzioni non autorizzate e prospettanti verso pubblico passaggio privo di marciapiede devono essere arretrati di almeno mt. 1,50 dal ciglio stradale, fermo restando la regolarizzazione dell'autorizzazione.
 - d) I rami di alberi che si protendono dalle proprietà private verso i marciapiedi o passaggi pedonali pubblici devono consentire un passaggio di altezza non inferiore a mt. 2,50;
 - e) I rami di alberi che si protendono sulla carreggiata stradale ancorché di stabilità garantita non devono impedire il normale passaggio automobilistico comunque devono avere un'altezza non inferiore a mt. 4.
 - f) L'illuminazione pubblica stradale e pedonale, nonché la segnaletica in nessun caso deve essere impedita dalla vegetazione.
 - g) Qualora non fosse possibile tecnicamente osservare le suesposte prescrizioni, dovrà essere presentata domanda al Sindaco che sentito l'Ufficio Tecnico e di Polizia Municipale valuterà soluzioni alternative atte a garantire pari o maggiore grado di sicurezza. Allo stesso modo l'Amministrazione Comunale potrà stabilire altre prescrizioni nei casi che riterrà di maggior pericolo.
 - h) I trasgressori di cui ai precedenti punti saranno puniti a norma dell'art. 29 del C.D.S.
 6. Il P.R.G.C. deve prevedere le modalità per la messa a dimora delle piante.
 7. In caso di abbruciamento, ove permesso, di residui vegetali il fumo non deve costituire intralcio alla circolazione stradale e pedonale, molestia alle persone ed agli animali.
 8. E' vietato immettere rifiuti vegetali secchi, sfalci d'erba, potature, ramaglie nei contenitori per R.S.U. Essi dovranno essere conferiti negli appositi contenitori o impianti di stoccaggio o trattamento autorizzati. (*)

TITOLO III
DISPOSIZIONI SULL'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

ART. 17 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
 - a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
 - b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, comprese le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri;
 - c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
 - d) le aree di proprietà privata confinanti con vie pubbliche, non recintate in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio.
3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi ed aree indicate al comma 2, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generali in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare, deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio all'incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.
6. La disciplina trattata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione sia necessario o meno conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.
7. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 17 del Regolamento, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti normative in materia, alle disposizioni dello speciale Regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.
8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.
9. Apposito Regolamento disciplina l'occupazione di spazi o aree pubbliche per l'applicazione della relativa tassa.
10. L'occupazione di suolo pubblico deve in ogni caso garantire il normale e comodo passaggio pedonale, nonché il passaggio di mezzi di soccorso.

ART. 18 – SPECIFICAZIONI

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici, autorizzabili a norma dell'art. 17 si distinguono in:
 - a) temporanee: qualsiasi occupazione di durata inferiore all'anno;
 - b) permanenti: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, di carattere stabile, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti.

2. In ogni caso le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicato.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

ART. 19 – OCCUPAZIONE PER MANIFESTAZIONI

1. Chiunque promuova manifestazioni, per le quali sia necessaria l'occupazione, con le strutture ed impianti di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali con allegata la documentazione relativa a, modalità di applicazione, strutture che si intende utilizzare, impianti elettrici, con dichiarazione di conformità rilasciata da professionista abilitato, modalità di smaltimento rifiuti.
2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per le manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale, è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
3. In presenza di pluralità di richiesta riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione Comunale valuterà l'assegnazione in base, oltre all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche dall'esigenza di assicurare, tra i richiedenti, un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate tempestivamente.
5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori che deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile, deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico ed alla prevenzione infortuni ed incidenti.
6. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici e di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.
7. L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è inoltre disciplinato da specifico regolamento.

ART. 20 – OCCUPAZIONI CON SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico Regolamento comunale e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

ART. 21 – OCCUPAZIONE CON ELEMENTI DI ARREDO

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o similari, in locali prospettanti sulla pubblica via, può essere autorizzata l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo, quali ad esempio i vasi ornamentali e fioriere, a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché quando siano interessate le aree soggette a vincoli, dalla Sovrintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici e dei competenti uffici regionali.

ART. 21 BIS – PUBBLICITA'

1. L'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni è disciplinato da apposito Regolamento Comunale.

ART. 22 – OCCUPAZIONE CON STRUTTURE PUBBLICITARIE

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensioni, può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi, pubblici o di uso pubblico, o su aree private con pubblicità visibile da spazi pubblici e di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione. Se insegne pubblicitarie potranno essere installate a non meno di mt. 3.00 dal piano marciapiedi e non potranno eccedere la larghezza del marciapiede diminuita di mt. 0,30.
2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1, su aree verdi o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possono derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale o alla gestione del verde pubblico, la collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali, incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo avere soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.
4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.
5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale, e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso degli Enti preposti (Comune Regione ecc).

ART. 23 – OCCUPAZIONI NECESSARIE

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione dei servizi di pubblica utilità, l'Azienda erogatore del servizio, o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Polizia Municipale, nonché, quando l'intervento comporti manomissioni del suolo pubblico, al competente Ufficio Tecnico Comunale.

2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità del medesimo e la sua durata (data di inizio e termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove ricorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. Ove si tratti di intervento di urgenza, la comunicazione può essere data a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento sul suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongono a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
4. In ogni caso è d'obbligo attenersi all'Apposito Regolamento Comunale che tratta la manomissione del suolo pubblico.

ART. 24 – OCCUPAZIONI PER ATTIVITA' DA RIPARAZIONI DI VEICOLI

1. A quanti esercitano, in locali prospettanti la pubblica via, attività di riparazione veicoli, può essere autorizzata l'occupazione del suolo pubblico in posizione immediatamente antistante l'officina per una lunghezza non superiore al fronte della medesima e per una superficie complessiva comunque limitata a 25 mq., per l'esecuzione di piccole riparazioni urgenti. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere, o comportanti inquinamento di qualsiasi genere.
3. E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1., di evitare spandimento di sostanze che possano imbrattare o deteriorare il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.
4. E' fatto divieto di utilizzare come luogo di parcheggio il suolo pubblico per i quali è stata autorizzata l'occupazione.
5. L'autorizzazione di cui al comma 1., è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio

ART. 25 – OCCUPAZIONE PER TRASLOCHI

1. Chi, in occasione di trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, una delle quali in bollo, al Corpo di Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
2. Accertato che nulla-osti, la Polizia Municipale restituisce la copia in bollo sulla quale ha apposto il visto autorizzato ed inoltra l'altra copia, pure vistata, all'ufficio competente per l'applicazione dei tributi dovuti.
3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

ART. 26 – OCCUPAZIONI DEL SOPRASUOLO

1. Senza specificare autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.

2. Per il collocamento di insegne, cartelli od altri mezzi pubblicitari, e di tende solari, valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
3. Per il collocamento di impianti di cui al punto 2, nonché di bracci e fanali, valgono le disposizioni del Regolamento e norme edilizie.

ART. 27 – OCCUPAZIONE DI ALTRA NATURA

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali, in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata delle occupazioni.
2. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici, destinati anche temporaneamente alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione, è consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o similari, che non arrechino ingombro al transito pedonale.
3. Collocamento di targhe e lapidi commemorative; nicchie ed altari:
 - a) prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'approvazione del Sindaco, salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo;
 - b) a questo scopo dovranno sempre venir presentati, in tempo utile, i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso;
 - c) l'Ufficio Tecnico Comunale prima di esprimere al Sindaco il proprio giudizio tecnico di compatibilità, dovrà interessare la commissione igienico-edilizia;
 - d) il Sindaco nel concedere il permesso potrà anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte di una apposita commissione, con spese a carico del richiedente il permesso.

ART. 28 – OCCUPAZIONE PER COMIZI E RACCOLTA DI FIRME

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui al comma 3 del precedente art. 17, l'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima, l'amministrazione in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.
2. E' vietato insudiciare in ogni caso il suolo pubblico. Al termine dell'attività di cui al punto 1, l'organizzatore richiedente l'organizzazione, è tenuto alla pulizia dei luoghi nel caso di rilascio di volantini, gadget e qualsiasi altro materiale. (*)

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

ART. 29 – OCCUPAZIONE CON DEHORS.

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, subordinata al parere e nel rispetto dei criteri tecnico-estetici stabiliti dall'U.T.C. e dal Corpo di Polizia Municipale, e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e sicurezza pubblica.

2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1, si devono osservare, oltre le disposizioni del presente Regolamento, le procedure indicate nel Regolamento Comunale sull'occupazione delle aree pubbliche.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili, in tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.
4. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato, può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

ART. 30 – OCCUPAZIONE PER TEMPORANEA ESPOSIZIONE

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione anche ai fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali industriali o agricoli, a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni 15 e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Sovrintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.
2. Non può in alcun modo consentirsi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti, senza specifica preventiva autorizzazione.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

ART. 31 – OCCUPAZIONE PER ESPOSIZIONI MERCI

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'edificio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre mt. 0,70 dal filo del fabbricato e consenta il passaggio pedonale per almeno mt. 1,00.
2. I generi alimentari non confezionati possono essere esposti sulla pubblica via solo se appositamente protetti (da confezioni, teli, vetrine, ecc..) dal contatto diretto del prodotto dalle polveri e gas di scarico, nonché da animali. E' consentito sulle aree mercatali esporre i prodotti alimentari non confezionati ad altezza non inferiore a mt. 0,70 dal suolo.
3. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali, nonché quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale, le strutture, pertanto, non possono permanere al suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
5. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata od impedita capacità motoria.

6. Nel caso di danni provocati alla pavimentazione stradale o al marciapiede dall'attività di carico-scarico ad esposizione delle merci, il Sindaco potrà emettere ordinanza di ripristino a carico del titolare dell'attività commerciale, artigianale, produttiva di servizio.

ART. 32 – OCCUPAZIONE PER LA VENDITA SU AREE PUBBLICHE NON MERCATALI

1. Fermi restando i divieti previsti dall'art. 14 e quando disposto dall'art. 33 in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali ed agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Sovrintendenza ai beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.
2. Nel caso di occupazione temporanee, stagionali od annuali le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'atto di concessione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

ART. 33 – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. I titolari di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:
 - a) è vietato posizionare veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale.
 - b) è vietato esercitare nelle vie o nelle piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nelle zone cittadine tra cui quelle indicate al precedente art. 14 e 32, tutelare da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico, e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse. Tali vie o piazze e tali zone sono individuate e determinate con provvedimento del Sindaco, ove già non provveda il Regolamento.
 - c) non è consentito sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di mt. 500 dal punto precedentemente occupato.
 - d) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a mt. 300 dal perimetro di ospedali, o altri luoghi di cura, e cimiteri.
 - e) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore ai mt. 100 dai servizi igienici e a mt. 200 dai depositi di rifiuti.
 - f) l'attività essere svolta tra le ore 8.00 e le ore 13 nonché tra le ore 16 e le ore 19 dei giorni feriali. Per i giorni festivi occorre apposita autorizzazione del Sindaco.
 - g) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano salvo quanto previsto nella lettera successiva.
 - h) nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, è consentita la vendita e la somministrazione in forma ambulante di sorbetti, gelati, ed altri simili prodotti, purché effettuata coi veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale del suolo

pubblico. In ogni caso il venditore dovrà attrezzare l'area con appositi contenitori di rifiuti e ripulire tutta l'area nel raggio di mt. 50 al termine della vendita.

2. Il Sindaco con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

ART. 34 – MESTIERI GIROVAGHI

1. Chi esercita il mestiere girovago deve essere in possesso se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.
2. L'esercizio dei mestieri girovagli, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione aree e spazi pubblici.
3. L'esercizio dei mestieri girovagli di suonatori, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non compresa nelle zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

ART. 34 BIS – NETTEZZA URBANA

1. I titolari delle attività di cui agli artt. 29-30-31-32-33-34 devono provvedere alla rimozione dei rifiuti prodotti dalla stessa, con conferimento differenziato negli appositi contenitori.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SULLA TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

ART. 35 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere, un'attività artigiana, un'industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini e deve munirsi della dovuta autorizzazione ed assolvere alle incombenze di legge.
2. Servizi Tecnici Comunali o delle Unità Sanitarie preposte, su reclamo d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri, artigianato o industrie, proceda alla eliminazione della cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici Comunali o delle Unità Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere, dell'artigianato, dell'industria, responsabile delle molestie e dell'incomodo.

ART. 36 – LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

1. Non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico, tra le ore 22 e le ore 6 dei giorni feriali e per tutte le ore dei giorni festivi. (*)
2. L'Autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 6 e per i giorni festivi è subordinata a preventivo parere dei Servizi Tecnici Comunali e delle Unità Sanitarie Locali. Fatti salvi i casi di emergenza.

ART. 37 – SPETTACOLI E TRATTENIMENTI

1. I titolari delle licenze prescritte delle leggi di Pubblica Sicurezza per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni o rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 13 e le ore 16 nonché tra le ore 22 e le ore 6. In ogni caso devono rispettare i limiti di legge.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, è fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla pubblica e privata quiete.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare le prescrizioni volte ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica o privata tra le ore 22 e le ore 6.

ART. 38 – CIRCOLI PRIVATI

1. Ai responsabili dei circoli privati, è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 37.

ART. 39 – ABITAZIONI PRIVATE

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro il limite tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo al vicinato, la disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione dei lavori di ristrutturazione di abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo, e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 21, nei giorni feriali e, prima delle ore 9 e dopo le ore 12 nei giorni festivi; analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
5. In casi eccezionali, opportunamente documentati, il Sindaco può rilasciare apposita autorizzazione in deroga agli orari di cui sopra.

ART. 40 – STRUMENTI MUSICALI E DI RIPRODUZIONE DEL SUONO - SCHIAMAZZI

1. Chi nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali a scopo didattico o per esercitazioni connesse alla attività professionale o per diletto è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque, consentito l'uso di strumenti musicali dalla ore 22 alle ore 9, e dalle ore 13 alle ore 16 salva la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento è usato.

3. La stessa norma vale anche per l'emissione di altri suoni o rumori, sempre nel rispetto delle relative norme di emissioni massime consentite.
4. In spazi aperti, pubblici o privati:
E' consentito l'uso degli strumenti musicali o di riproduzione del suono o l'effettuazione di altri rumori, nei limiti consentiti dalle leggi, con divieto fra le ore 13 e le ore 16 e fra le ore 22 e le ore 9.00, nel periodo 24 settembre – 20 giugno e fra le ore 23 e le ore 9 nel periodo 21 giugno – 23 settembre. Allo stesso modo sono vietati schiamazzi fra le ore 13.00 e le ore 16 e dalle ore 23 alle ore 9.00 dal 21 giugno al 23 settembre.
5. Con apposita ordinanza il Sindaco può autorizzare specifica deroga.

ART. 41 – DISPOSITIVI DI ANTIFURTO

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto, devono tarare il medesimo affinché il segnale non deve comunque, superare la durata dei tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del comma 1, vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i dieci minuti primi di durata, ancorché sia intermittente.

ART. 41 BIS – ACCENSIONE FUOCHI

1. Sia all'interno, come all'esterno delle abitazioni, non è permesso accendere fuochi se il fumo non immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto.
I camini o le apposite canne fumarie devono sporgere almeno di un metro dal tetto, essere di altezza non inferiore alla case contigue.
L'occasionale uso di grill o fornacelle di uso domestico è ammesso con applicazione di tutte le cautele atte a prevenire incidenti di ogni genere, in assenza di scarico dei fumi in apposite canne fumarie, purché la stessa emissione non provochi molestie ai vicini.

TITOLO V MANTENIMENTO PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

ART. 42 – TUTELA DEGLI ANIMALI DOMESTICI

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici anche randagi e di provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato abbandonare animali domestici o comunque tenuti in cattività. (*)
3. E' vietato condurre cani od altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
4. E' vietato detenere animali domestici senza il rispetto di norme igienico sanitarie.

ART. 43 – PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 15, lettera b) del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale, sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio Comunale.

2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa nazionale e internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite, deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

ART. 44 – DIVIETI SPECIFICI

1. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare, e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti o sevizie. (*)

ART. 45 – ANIMALI MOLESTI

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, è vietata la detenzione di animali che disturbino, specie durante la notte, la pubblica o privata quiete, nonché che provochino odori sgradevoli ed il rilascio di deiezioni o altri residui con compromissione di condizioni normali di igiene e sanità.
2. Gli Agenti della Polizia Municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1, al proprietario o al detentore, diffidiamo formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica o privata.
3. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto a custodia del Servizio Veterinario o del Canile Comunale ed a totale spese del possessore inadempiente.

ART. 46 – MANTENIMENTO DEI CANI

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di fare tatuare gli stessi.
2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi e la rabbia a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola: il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.
3. Nei parchi e nei giardini pubblici aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate: i proprietari di cui sopra rispondono dei danni che i cani eventualmente provochino a terzi e al patrimonio verde pubblico.
4. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata dall'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al successivo 5 comma, ove in tale modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone. In ogni caso deve essere garantita la sicurezza dei terzi con recinzioni adeguate che impediscano la fuoriuscita dell'animale.
5. La detenzione dei cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere animale, quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.
6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori dei rifiuti solidi urbani.

7. I proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
8. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate o segnalate, destinate ai giochi.
9. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo eccezionale.

ART. 47 – TRASPORTO DI ANIMALI SU MEZZI PUBBLICI E PRIVATI

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.
2. Il trasporto e la permanenza di animali su mezzi privati è consentito purché all'animale non venga provocato alcun danno o sofferenza.

ART. 48 – ANIMALI LIBERI

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

TITOLO VI NORME PARTICOLARI PER ESERCIZI PUBBLICI

ART. 49 – ESPOSIZIONE DEI PREZZI

1. I titolari o gestori di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menu' e prezzi.
2. I titolari o gestori di esercizi pubblici di vendita di alimenti, bevande articoli di uso domestico, hanno l'obbligo di esporre i prezzi dei singoli prodotti in modo chiaro e di facile e sicura lettura.

ART. 50 – SERVIZI IGIENICI

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici conformi alle norme stabilite dal Regolamento di Igiene, da tenersi a disposizione dei frequentatori.
2. I servizi igienici dovranno sempre essere tenuti puliti ed opportunamente disinfettati, disponibili alla clientela, dotati di sistemi igienici per la pulizia delle mani.

ART. 50 BIS – NORME PARTICOLARI SULLE PERSONE FISICHE

1. Fermo restando le forme di legge particolari, sono vietati: (*)
 - a- il lavoro e lo sfruttamento minorile
 - b- i maltrattamenti di qualsiasi genere
 - c- l'abbandono dei minori

TITOLO VII
DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA E PROTEZIONE RURALE E AMBIENTALE

ART. 51 – STRADE

1. E' vietato fare opere, depositi ed ingombri sul suolo delle strade comunali, consorziali e vicinali in modo da pregiudicare il libero transito o di alternarne le dimensioni, il tracciato, la forma e l'uso; è pure vietato di condurre a strascico sulle strade materiali che compromettano il buono stato delle strade e di danneggiare il sedime stradale ed i manufatti con carri con strumenti agrari ed in qualsiasi altro modo. E' anche vietato imbrattare le strade asfaltate e similari in modo da compromettere la sicurezza stradale.
2. E' vietato in ogni luogo e su ogni strada effettuare gare con veicoli a motore e non. Solo in casi eccezionali e dietro motivata domanda il Sindaco può derogare dal suddetto divieto previo rilascio di apposita autorizzazione. Il titolare dell'autorizzazione rimane unico responsabile di qualsiasi danno arrecato a terzi.

ART. 52 – PONTI

1. Chi ha acquisito il diritto di attraversare le strade pubbliche, consortili, vicinali e ponderali con condotti di acqua è obbligato a mantenere i condotti ed i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale. Detti ponti o condotti devono essere costruiti secondo le prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 53 – CONSERVAZIONE STRADE

1. Sono opere necessarie per la conservazione delle strade vicinali e quindi obbligatorie per tutti gli utenti di esse ai sensi dell'art. 52 della Legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 (allegato f):
 - a) l'inghiaimento e conservazione in stato normale del suolo ruotabile;
 - b) lo sgombero immediato delle materie che fossero cadute sulla strada;
 - c) la conservazione dei fossi di scolo degli acquedotti, dei ripari lungo le sponde laterali al corso dei rivi, lungo i risvolti in rialzo, la manutenzione delle traverse selciate, e dei selciati, ed in genere tutte quelle opere che dall'Autorità Comunali siano riconosciute necessarie alla sicurezza del transito ed al mantenimento in buono stato delle strade medesime.

ART. 54 – ACQUE

1. E' vietato di apportare qualsiasi variazione, innovazione nel corso di acque superficiali o sotterranee, mediante la formazione negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici di chiuse, paratoie, scava menti, canali di invio alle derivazioni ed altre simili opere le quali ancorché instabili, possono tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori e dell'integrità e salvaguardia ambientale. Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi, degli alberi aderenti alle sponde, le variazioni o guasti ai ripari o manufatti posti lungo i corsi d'acqua nel letto dei fiumi e torrenti e di fare opere per rendere malagevoli i passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia della acque. (*)

ART. 55 – INQUINAMENTO ACQUE

1. E' vietato inquinare l'acqua delle sorgenti come dei suoi corsi, sia pubblici che privati, con getto di qualsiasi materia nociva o di sostanze micidiali per la fauna, la flora l'ecosistema. In particolare vietato gettare nei corsi d'acqua le carogne di animali ed il secondo parto del bestiame per i quali è fatto obbligo di distruzione in conformità alle prescrizioni delle norme sanitarie e veterinarie in

vigore. Non è permesso di convogliare nei corsi d'acqua sia pubblici che privati, le materie putride dei condotti scaricatori. Il deposito di stallatico, colaticci, liquami, defezioni, ed ogni altro tipo di rifiuto deve essere stoccato impedendo in ogni caso lo sversamento di percolato o sostanze inquinanti nel terreno, con compromissione delle falde acquifere.

E' vietato altresì qualsiasi inquinamento del suolo e dell'ecosistema. (*)

ART. 56 – CANALI

1. I proprietari i gestori e gli utenti di canali artificiali, esistenti lateralmente o in contatto alle strade vicinali e comunali, sono obbligati ad impedire la espansione dell'acqua sulle medesime ed ogni guasto al corpo stradale e le sue pertinenze. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non derivi danno alle medesime, formando secondo il bisogno un controfosso. In ogni caso il livello delle acque deve essere sempre di cm. 10 inferiore al piano stradale.

ART. 57 – ABBEVERATOI

1. Gli abbeveratoi devono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato lavare in essi il bucato ed introdurre oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

ART. 58 – LAVAGGI

1. Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per usi domestici e l'acqua da rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso domestico. E' sempre vietato lavare i veicoli a motore e/o loro parti nelle acque pubbliche, sulle sponde o comunque su terreni non serviti da apposita raccolta fognaria dei reflui secondo le norme di legge in vigore.

ART. 59 – PASSAGGI NEI FONDI ALTRUI

1. E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di altrui proprietà anche se incolti e non muniti di recinti e dei ripari di cui all'art. 637 del codice penale. Nel contempo è vietata la sosta. Gli aventi diritto al passaggio dei fondi altrui, devono praticarlo in modo da arrecare il minore danno possibile.

Il diritto di passaggio nei fondi altrui, con bestiame sia sciolto sia aggragato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che alle altrui proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

ART. 60 – ALTRI DIVIETI

1. Senza il consenso del proprietario è vietato il passaggio nonché spigolare, rastrellare raspolare e raccogliere erbe varie su fondi altrui anche spogliati interamente del raccolto. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

ART. 61 – RACCOLTA FRUTTI

1. I frutti caduti dalle piante, ancorché situate su terreni confinanti con strade soggette a pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso. Per raccogliere i frutti è necessario il permesso del proprietario del fondo.
2. Gli allevatori del pollame o volatili di ogni genere, conigli e altri animali da cortile sono tenuti ad impedire l'introduzione dei suddetti animali nei fondi altrui.

ART. 62 – FERMO DI POLIZIA

1. Gli Agenti di Polizia debbono operare il fermo di coloro che trovandosi nelle condizioni personali indicate nell'art. 707 del Codice Penale, siano colti in campagna in possesso di attrezzi agricoli, animali, legna, frutta, cereali, ortaggi od altri prodotti della terra di cui non siano in grado di giustificare la provenienza lecita. E' sempre vietato danneggiare e/o asportare cose di proprietà pubblica e/o affidate al senso civico dei cittadini.

ART. 63 – FUOCHI

1. Non si può dare fuoco nella campagna a distanza minore di mt. 100 dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia e da ogni altro foraggio o cereale, e qualsiasi altro deposito di materia combustibile.
Oltre l'osservanza di dette disposizioni il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone sino a che non sia spento, fatte salve le altre norme di legge. (*)

ART. 64 – BENI SILVO PASTORALI PUBBLICI

1. Per i beni silvo-pastorali pubblici appartenenti al Comune ed a altri enti, si osservano le norme di cui agli artt. 130 e seguenti del R.F. 30.12.1923nr. 3267

ART. 65 – TERRENI BOSCATI E SOTTOPOSTI A VINCOLI

1. I terreni boscati o cespugliati e quelli comunque sottoposti a vincoli, a chiunque appartenenti, sono soggetti alle relative disposizioni di legge e Regolamenti in vigore (legge forestale 30 dicembre 1923 n. 2367, modificata con R.D.L. 3 gennaio 1926 n. 23 e Regolamento 16 maggio 1926 n. 1126, vigente Regolamento Provinciale delle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale e norme per la utilizzazione dei boschi non vincolati e per la prevenzione degli incendi boschivi).

ART. 66 – PIANTAMENTO

1. Per il pianto degli alberi, delle viti, e delle siepi sui confini di ogni proprietà, non latitante a strade e per il taglio dei rami e delle radici che si protendono dal fondo del vicino, devono osservarsi le disposizioni degli artt. 892, 894, 896 del Codice civile, nonché dei successivi articoli 67-68-69.

ART. 67 - DISTANZE DELLE PIANTE

1. Per i piantamenti di piante d'alto fusto dovranno osservarsi le seguenti distanze:

A) NELLE ZONE AGRICOLE

- a- 15 (quindici) metri dal confine, quando la proprietà limitrofa non sia già adibita a colture boschive o a piantagioni di alto fusto.
- b- le distanze stabilite dall'art. 892 del C.C. quando la proprietà limitrofa sia a sua volta già adibita a colture boschive o piantagioni d'alto fusto.
- c- almeno 25 (venticinque) metri dai fabbricati di terzi, ferme restando in ogni caso le distanze minime dai confini di cui alle precedenti lettere a e b.
- d- 3 (tre) metri dai confini per i vivai da estirparsi totalmente dopo tre anni dalla messa a dimora.
- e- per i piantamenti anche a filare unico lungo le strade ed i corsi d'acqua (fiumi, rogge, bealere) dovrà osservarsi, oltre le distanze dai confini sopraindicati una distanza non inferiore a mt. 5 (cinque) dal ciglio della strada o sponda del corso d'acqua, fatte salve eventuali maggiori distanze stabilite da leggi speciali.

- f- i piante esistenti a distanza inferiore a quelle sopraindicate sono tollerate fino al termine della maturazione delle piante.
Limitatamente ai pioppi la data di maturazione viene fissata in anni 14 dal piantamento e decorso tale termine dovranno essere abbattuti.

B) NELLE ZONE RESIDENZIALI INDUSTRIALI ARTIGIANALI

- a- In dette zone si osservano invece le distanze dai confini stabilite dal Codice Civile salvo diverse prescrizioni contenute nel Regolamento edilizio, negli strumenti urbanistici o in leggi speciali.
Sui tratti confinanti direttamente con le zone agricole, dovranno osservarsi le distanze stabilite per la zona agricola come alla precedente lettera A.
- b- Alberi non di alto fusto arbusti, siepi vive, piante da frutto di altezza non superiore a mt. 2,5.
Si osservano le distanze dai confini stabiliti dal Codice Civile (artt. 892-893) salvo diverse prescrizioni contenute nel Regolamento edilizio, negli strumenti urbanistici o in leggi speciali.

C) ACCORDO TRA CONFINANTI

Ai proprietari confinanti è data facoltà di stabilire di comune accordo tra loro distanze inferiori a quelle sopraindicate in misura comunque non inferiore a quelle stabilite dal **Codice Civile**, salvo per quanto concerne le distanze dalle strade e dai corsi d'acqua da considerarsi inderogabile e fatte salve eventuali diverse disposizioni contenute nel regolamento edilizio, negli strumenti urbanistici, in leggi speciali.

cfr. "CODICE CIVILE"

Art. 892.

Distanze per gli alberi.

Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

- 1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;*
- 2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;*
- 3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.*

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

Art. 893.

Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi.

Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte dall'articolo precedente.

Art. 894.**Alberi a distanza non legale.**

Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.

Art. 895.**Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale.**

Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale.

La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.

Art. 896.**Recisione di rami protesi e di radici.**

Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.

Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.

Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'articolo 843.

ART. 68 – PIANTE LUNGO I CIGLI STRADALI

I piantamenti attualmente esistenti sui cigli dei fondi laterali alle strade Comunali Vicinali e Consorziali non sono sostituibili e sono tollerati fin tanto che la solidità delle piante non sia irrimediabilmente compromessa.

ART. 69 – SALVAGUARDIA STRADALE

I proprietari di fondi agrari sono obbligati a tenere regolari, ed a fare tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

In caso di trascuratezza da parte del proprietario o di sua inadempienza, o chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà compiere dette operazioni a sue spese, ferma restando la contravvenzione accertata.

I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capitagna o cavezzaglia per rivolgere l'aratro o le bestie senza danno delle strade, delle ripe e dei fossi, senza interesse o pregiudicare la visibilità in caso di curve nelle fasce di rispetto previste dal Codice della Strada.

Nelle zone agricole la distanza minima da osservarsi per le coltivazioni delle strade pubbliche o vicinali è di mt. 5 dalla mezzeria stradale, di mt. 3 dal ciglio stradale e di mt. 3 dal ciglio superiore di fossi colatoi o di irrigazione.

Fermo restando l'obbligo del proprietario del terreno alla pulizia della fascia di rispetto.

ART. 70 – PASCOLI

- a) Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso espresso del proprietario o dell'affittuario del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.
- b) Se il proprietario o l'affittuario del fondo non è presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti.
- c) E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali alle strade e sopra le ripe laterali dei fiumi, torrenti, rivi, canali e simili.

d) E' vietato altresì il pascolo per qualsiasi specie di bestiame per tempo determinato, nei boschi di nuova costruzione o in via di rinnovazione naturale, a chiunque appartenenti

ART. 71 – PASCOLI ABUSIVI

Il bestiame sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente su fondi comunali o di proprietà altrui, o lungo le strade, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario fermo restando le disposizioni degli artt. 834 e 925 del Codice Civile e fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'Autorità Giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno patito dall'Ente o dai privati.

ART. 72 – GUIDA E CUSTODIA

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danno ai fondi finitimi e molestia ai passanti.

Il pascolo nelle ore di notte è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

ART. 73 – DENUNCIA DI TRANSITO PASCOLO

I pastori, i caprai, ed i margari transitanti, entro due giorni dal loro arrivo nel Comune devono denunciare all'ufficio comunale il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo ed il personale che hanno alle loro dipendenze.

ART. 74 – RISPETTO NORME SANITARIE

I proprietari ed i conduttori di mandrie e greggi transitanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni del regolamento locale di igiene e del regolamento di polizia veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 e delle ordinanze prefettizie in vigore.

ART. 75 - CONDOTTA DELLE MANDRIE

I proprietari ed i conducenti di mandrie e greggi che, con la loro condotta, si rendono sospetti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, saranno denunciati dall'autorità di Pubblica Sicurezza.

ART. 76 – ESERCIZIO DEL PASCOLO

Per l'esercizio del pascolo sui beni privati si devono osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti, per l'esercizio del pascolo e degli altri usi civili sui beni silvo-pastorali di proprietà demaniale del Comune, si osservano le norme del regolamento prescritto dagli artt. 43 e segg. del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332 e, in pendenza della compilazione di tale regolamento, le norme della Legge Forestale 30/12/23 n. 3267 W del rispettivo regolamento 16/5/1926 n. 1126, nonché le prescrizioni di massima e di polizia forestale indicate nel successivo art. 27.

ART. 77 – ABBEVERATOI

E' vietato lasciare scendere per le strade il bestiame ed abbeverarsi nei fossi e nei canali laterali, a meno che siano stati costruiti appositi abbeveratoi, previo consenso della competente Autorità.

ART. 78 - SEGNALAMENTO MANDRIE

I greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade e devono essere segnalate secondo le disposizioni del Codice della Strada. Di notte devono essere precedute da persona munita di fanale acceso.

ART. 79 – MALATTIE DELLE PIANTE

Salvo le disposizioni della legge 18 giugno 1931 n. 987 e successive modificazioni e del regolamento per l'applicazione della legge medesima, approvato con R.D. 12/10/1933 n. 1700 e modificato con R.D. 2/12/1937 n. 2504 è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al Commissario Provinciale per le malattie delle piante e dell'Osservatorio fitopatologico competente per territorio, ogni eventuale comparsa di crittogame, mal dell'inchiostro, cancro della corteccia, insetti ed altri animali nocivi all'agricoltura e alla foresta, nonché di esplicitare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero indicati dagli Organi tecnici predetti. Nel caso di invasione di processionaria del pino, di comparsa di mal d'inchiostro o della corteccia del castagno (*endothia parassitica*) i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni ed altri comunque interessati all'azienda, dovranno altresì darne avviso al vicino Comando del Corpo dello Stato.

ART. 80 – MALATTIE DIFFUSIBILI O PERICOLOSE DELLE PIANTE

Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose, i proprietari i conduttori a qualunque titolo, i coloni ed altri comunque interessati all'azienda, non potranno trasportare altrove le piante, o parti di piante esposte all'infezione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per territorio. Al fine di evitare la propagazione della nottula e della piralide del granoturco, i titoli ed i materiali residui del granoturco, ove non siano già stati raccolti o utilizzati dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 aprile.

ART. 81 – MALATTIE DEGLI ANIMALI

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale ed alle Unità locali dei Servizi Veterinari, qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetti di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art 1 del regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954 n.320.

ART. 82 – MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui è stata fatta la denuncia, il proprietario o conduttore di animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua. I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla Autorità competente.

ART. 83 – INTERRAMENTO DI ANIMALI MORTI

Ove consentito dai competenti organi sanitari e veterinari, l'interramento degli animali morti per malattie infettive e diffuse, o sospetti d'esserli, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di Polizia Veterinaria 8 febbraio 1954 n. 320 e dalla Circolare A.C.I.S. del 25 giugno 1954 n. 55.

Nessun interrimento di animali morti può essere consentito senza l'assenso scritto dei competenti organi sanitari e veterinari, da mostrare, su richiesta agli Agenti e Funzionari preposti al controllo.

ART. 84 STALLE

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate e in buono stato di costruzione e intonacate. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie. Per la tenuta di animali da cortile o da affezione (cani, gatti) si applicano le norme di cui alla Legge Nazionale e Regionale.

ART. 85 – CANI, PULIZIA AREE PUBBLICHE

E' fatto obbligo a chiunque accompagni uno o più cani su aree pubbliche di dotarsi di idoneo scopino e raccoglitore di rifiuti e di provvedere, in caso di insudiciamento del suolo pubblico con escrementi solidi da parte dei cani in loro custodia, alla rimozione degli escrementi stessi e curarne il loro corretto smaltimento.

ART. 86 – UCCELLI E RETTILI

E' vietato distruggere le nidiate di uccelli. E' parimenti vietato attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene. E' vietato uccidere o catturare volatili, rettili, ed anfibi ecc., se non in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Provincia.

ART. 87 COSTRUZIONI

Tutte le costruzioni devono essere preventivamente dotate di concessione od autorizzazione ai sensi di legge e secondo il P.R.G.C. Sono consentite formazioni di serre per pratiche agricole. Sono vietati abbarracamenti di qualsiasi genere, accampamenti parcheggi di mezzi ed automezzi, sia sui suoli, sia sulle strade.

Il Sindaco con apposita ordinanza può chiedere l'abbattimento ed il ripristino dei luoghi. In caso di inottemperanza nei termini previsti, può autorizzare i lavori con addebito dei costi al contravventore.

ART. 88 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte e dei terreni non edificati non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi. A tale scopo essi devono provvederli delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere ritenute idonee dalle competenti Autorità onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza. Qualora i responsabili non provvedano e l'accumulo dei rifiuti possa essere pregiudizievole per l'ambiente e l'igiene pubblica, il Sindaco ordina ai soggetti interessati di provvedere entro un certo termine di tempo. Trascorso inutilmente tale termine, il Sindaco dispone affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese dei proprietari inadempienti.

ART. 89 – TERRENI AGRICOLI

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni ad uso agricolo, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi. A tale scopo, essi devono provvederli delle necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee

ed evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 90 – ABROGAZIONI

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana, sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il precedente Regolamento di Polizia Urbana, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

ART. 91 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo il favorevole esame dell'Organo Regionale di Controllo e la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.